



COMUNE DI BORGO VELINO

PIAZZA UMBERTO I, N.33 02010 BORGO VELINO (RI)

TELEFONO 0746/578899-578896

FAX 0746 578525

E-MAIL: comune.borgovelino@libero.it PEC: comune.borgovelino.ri@pec.it

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUINQUENNIO SCOLASTICO 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, UTILIZZANDO IL MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO DALLA STAZIONE APPALTANTE.

CIG : 8007712CFA

CUP : I39E19000780004

ART. 1- OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di trasporto scolastico degli alunni della Scuola infanzia- primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio di trasporto verrà effettuato utilizzando uno scuolabus di proprietà del Comune che verrà concesso in comodato d'uso.

Le scuole interessate al servizio sono:

- 1) Scuola dell' infanzia sita in via Aldo Moro, Borgo Velino;
- 2) Scuola primaria sita in via Aldo Moro, Borgo Velino;
- 3) Scuola secondaria di primo grado sita in via Luigi Mannetti, Antrodoco.

Il servizio comprenderà anche il trasporto degli alunni delle scuole superiori alla stazione di Antrodoco-Borgo Velino con percorso all'interno del centro urbano e qualora necessario nella frazione di Collierinaldo.

Le corse dovranno svolgersi dal lunedì al venerdì, compresi i rientri pomeridiani, nel rispetto degli orari di frequenza scolastica degli alunni che usufruiscono del servizio. Dovrà altresì essere garantito il servizio di trasporto degli alunni per i primi quattro sabati degli anni scolastici o comunque fino all'attivazione della mensa scolastica.

Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuato i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'affidatario per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno. Trattandosi di "*servizio pubblico essenziale*" ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 "*Norme del diritto di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e s.m.i., la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la durata a partire dall'anno scolastico 2019/2020, a far data dal 09.09.2019, fino alla fine dell'anno scolastico 2023/24.

Il servizio avrà inizio e cesserà, secondo il calendario e le direttive fornite dalla Direzione scolastica.

Sono da intendersi inclusi nell'affidamento e compensati nel compenso gli eventuali centri estivi giovanili.

ART. 3 - MODALITA' DI EPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria dovrà eseguire il servizio osservando gli itinerari che verranno forniti dall'Amministrazione Comunale ed osservare, altresì, gli orari di entrata e di uscita dalle scuole degli alunni, secondo il calendario scolastico.

Per il servizio di che trattasi verrà utilizzato uno scuolabus di proprietà comunale concesso in comodato d'uso;

Il servizio trasporto scolastico degli alunni è da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.

E' compreso e compensato nel chilometraggio annuo individuato in presunti Km 11.200:

- per le uscite scolastiche (visite guidate) delle scuole dell'infanzia e primaria e secondaria di primo grado, distanti dalla sede scolastica non più di 50 km e che si esauriscono nell'arco di mezza giornata in un numero massimo di 8 uscite;
- per gli alunni che nelle ore pomeridiane partecipano alle attività scolastiche di supporto programmate dall'istituto scolastico;
- il trasporto degli alunni per eventuali progetti educativi programmati durante l'anno scolastico nonché servizi supplementari ed accessori per attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreativi, anche se si svolgono in giornate festive e comunque per una percorrenza massima complessiva di 900 km.
- il trasporto degli alunni delle scuole superiori alla stazione di Antrodoco-Borgo Velino con percorso all'interno del centro urbano e qualora necessario nella frazione di Collierinaldo.

I chilometri presunti sopra specificati son indicativi e non sono da ritenersi vincolanti in quanto potranno variare in eccesso o in difetto durante il rapporto contrattuale per eventuali diverse organizzazioni del servizio, senza che ciò possa giustificare la richiesta di variare le condizioni economiche da parte della ditta aggiudicataria, qualora la variazione non sia superiore al 10 % ai chilometri indicati.

ART. 4 –AUTOMEZZI

Per l'espletamento del servizio l'affidatario dovrà usare uno scuolabus di proprietà comunale, che verrà concesso in comodato d'uso gratuito regolamentato da apposito contratto, mentre nell'eventualità che la ditta affidataria utilizzi il predetto mezzo per altri servizi non previsti dal presente contratto, dovrà essere corrisposto un canone da concordarsi di volta in volta.

Sono a carico del committente le spese per la tassa di proprietà, l'assicurazione RCA e le spese di manutenzione straordinarie.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di manutenzione ordinaria, di rifornimento del carburante e la revisione annuale, l'assicurazione CASCO e le eventuali sanzioni per violazioni del C.D.S. e quanto altro specificato al successivo articolo 9.

Il tutto come meglio disciplinato nel contratto di comodato d'uso.

L'affidatario si impegna a vietare a tutti i suoi autisti di tenere accesi i motori del mezzo nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa di uscita dalla scuola e di salita dei bambini da trasportare. Ciò sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

Al termine dell'affidamento il mezzo dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di efficienza, fatta salva la normale usura.

ART. 5 – PERSONALE

L'affidatario dovrà gestire il servizio garantendo adeguato organico. Alla guida degli scuolabus devono essere adibiti conducenti in possesso di requisiti di idoneità, serietà e integrità morale. Inoltre, i

conducenti devono essere in possesso della patente prescritta per condurre automezzi in servizio pubblico, ossia la Patente di guida Categoria D con CAP (KD).

E' fatto obbligo all'affidatario di osservare le disposizioni relative ai Contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria dei lavoratori del settore specifico ed a farsi carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di malattia dovuti ai propri dipendenti per contratto e per legge, nonché quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'affidatario è responsabile verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle suddette norme.

L'affidatario è inoltre tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

In ogni caso il Comune di Borgo Velino è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Pertanto, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a totale carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune, quale Ente appaltante, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA AFFIDATARIA

Il personale addetto all'espletamento del servizio dovrà:

- a) mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione col personale adibito alla sorveglianza degli alunni;
- b) tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- c) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- d) essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- e) non lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti;
- f) esercitare la sorveglianza dei minori alle fermate sino a quando non sopraggiunga il genitore o suo delegato;
- g) non abbandonare il veicolo, né a motore spento né a motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- h) adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti del servizio (ed in particolare in quelli più critici quali, operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman, ecc.);
- i) richiamare all'ordine gli studenti che terranno un comportamento non idoneo e che disturberanno con gesti e parole volgari;
- j) non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e gli utenti non autorizzati preventivamente dal Comune;
- k) non fumare sull'automezzo;
- l) non effettuare fermate e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il competente responsabile del Comune;
- m) porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e/o a cose;
- n) dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale di eventuali sinistri, collisioni ed altro, di qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;

L'Amministrazione potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole.

La sostituzione dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto.

E' onere della Ditta fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale addetto al servizio e dotare i conducenti di telefono cellulare, il cui numero verrà comunicato all'Ufficio Istruzione e ai plessi scolastici per eventuali comunicazioni urgenti relative ai servizi.

ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

La Ditta ha l'obbligo di sostituire in tempo utile, il personale assegnato che, per valida motivazione, si assenti.

ART. 8 - CANONE DI AFFIDAMENTO

L'importo complessivo del contratto è pari a Euro 106.400,00 escluso IVA come per legge.

Il presente affidamento è "a corpo" ed è comprensivo di gasolio, lubrificante, personale, e di ogni altra spesa, come meglio specificato all'art.4 e 9 successivo.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di variazione dei costi di gasolio e lubrificante, ecc.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La Ditta affidataria si impegna ad assicurare il servizio a partire dal giorno 09.09.2019 e per tutto il quinquennio scolastico 2019/20 - 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 - 2023/24, secondo il calendario e le direttive fornite dalla Direzione scolastica.

A) Sono a carico della Ditta tutte le spese relative a:

- Manutenzione ordinaria dello scuolabus;
- Carburanti;
- Cambio periodico degli oli, liquidi antigelo, filtri vari;
- Sostituzione pneumatici;
- Pulizia e lavaggio periodico dello scuolabus (almeno una volta al mese);

La Ditta, inoltre, dovrà osservare tutte le prescrizioni necessarie che permettano di avere sempre gli automezzi in perfetta efficienza, ed in particolare dovrà:

1. Osservare scrupolosamente le norme d'uso e manutenzione descritte nell'apposito opuscolo fornito dalla casa costruttrice dell'automezzo stesso;
2. Curare la custodia e la conservazione del mezzo ed eventuali accessori;
3. Curare la pulizia del veicolo giornalmente;
4. Provvedere alla igienizzazione dei veicoli almeno tre volte l'anno;
5. Non trasportare persone diverse dagli alunni ;
6. Accertarsi giornalmente e prima che l'automezzo venga utilizzato, dello stato di efficienza dell'automezzo stesso, sia prima dell'uscita che al rientro a fine servizio.

Ogni eventuale avaria che incida sul regolare uso dell'automezzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, astenendosi dal porre in uso il veicolo quando le condizioni di efficienza non siano perfette.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati, nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore di esso affidatario da parte di Società assicuratrici.

Qualora lo scuolabus rimanesse fermo per qualsiasi motivo, l'affidatario non potrà avanzare richiesta per indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune.

Lo scuolabus non potrà circolare fuori dell'orario di servizio, salvo casi eccezionali e/o comunque su autorizzazione del Comune.

La Ditta affidataria, oltre al possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalle disposizioni vigenti, dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato – Categoria Trasporto alunni scuolabus ed essere in possesso di partita IVA.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- a. copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 11 del presente Capitolato;
- b. copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;
- c. dichiarazione che i conducenti sono legati all'affidatario da un rapporto di lavoro regolato con apposito Contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta possa pretendere nulla dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto.

ART. 10 – VERIFICA DI GESTIONE E MODALITA' DI CONTROLLO

Durante lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio stesso, anche con la collaborazione degli utenti.

L'affidatario è tenuto a collaborare per l'effettuazione di tali verifiche.

Le modalità di controllo, per accertare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, si esplicano:

Con proprio personale attraverso sopralluoghi per verificare il rispetto delle norme relative ai percorsi ed agli orari, al personale ed al mezzo;

Con proprio personale per verificare il rispetto delle norme amministrative contenute nel presente capitolato.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI:

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. La ditta è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

Il prestatore del servizio dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento. Tale polizza di assicurazione deve essere presentata all'Ente appaltante prima dell'inizio del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il prestatore del servizio documenterà l'Amministrazione comunale, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo.

L'Amministrazione si riterrà sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

ART. 12 – RISPETTO DELLE NORMATIVE

La Ditta affidataria dovrà osservare le norme delle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà essere emanata in corso di esercizio, ai fini della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

ART. 13 - PENALITA'

In caso di accertamento di inadempienze ad uno degli obblighi di cui al presente Capitolato e/o disservizi, il Comune procede a diffidare la ditta invitandola a fornire le proprie giustificazioni/controdeduzioni entro il termine di tre giorni. Decorso il termine suddetto, senza che la ditta abbia fornito valide giustificazioni/controdeduzioni o abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, il Comune, nella figura del responsabile del Servizio, applicherà le seguenti penali:

- € 100,00 alla prima contestazione
- € 500,00 alla seconda contestazione
- alla terza contestazione: risoluzione del contratto.

Le suddette trattenute saranno decurtate dal canone di affidamento, scalando l'importo dovuto dal compenso spettante alla ditta affidataria. Qualora il compenso dovuto non fosse sufficiente a coprire la penalità, si utilizzerà la cauzione definitiva, con l'obbligo dell'affidatario, ove la stessa venisse utilizzata in tutto o in parte di ricostruirla nell'originale importo.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dal subaffidatario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi s'intenderà la Ditta affidataria.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 c.c. e senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni, le seguenti ipotesi:

- 1) Venir meno di uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) abbandono del servizio salvo che ciò non sia stato determinato per cause di forza maggiore;
- 3) dopo l'applicazione di n.2 penalità nel corso dell'anno;
- 4) abituale contegno scorretto verso il pubblico sia da parte della Ditta aggiudicataria che del personale da esso dipendente;
- 5) messa in liquidazione dell'attività della Ditta affidataria;
- 6) cessione di attività della ditta aggiudicataria e violazione del divieto di subaffidamento;
- 7) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 8) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento a termini dell'art.1453 c.c. ;
- 9) accertata irregolarità contributiva;
- 10) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente capitolato.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione alla ditta, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva, rispetto al loro sorgere.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'affidatario, l'amministrazione comunale si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

E' comunque facoltà dell'amministrazione dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità

all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con R.R.

L'amministrazione comunale avrà diritto di rescindere dal contratto, oltre per cause imputabili all'affidatario, anche per causa di forza maggiore, compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria, o sospensione delle attività didattiche.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 16 - CAUZIONE E POLIZZE

E' prevista, altresì, una cauzione definitiva nella misura determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

La cauzione può costituirsi con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa di primaria compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1891 c.c.

Nel caso in cui il contratto di affidamento venisse dichiarato risolto per colpa dell'affidatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

ART. 17 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture a scadenza mensile posticipate.

Le fatture verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di presentazione.

ART. 18 - SPESE INERENTI AL CONTRATTO

Qualsiasi spesa inerente o conseguente al presente capitolato, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico della Ditta affidataria.

La Ditta affidataria assume a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative all'affidamento di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Alle eventuali controversie che scaturissero dall'esecuzione del presente contratto, nel caso che le parti non siano pervenute ad un accordo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e le vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e di trasporto scolastico, nonché al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus per il servizio appaltato.

L'affidatario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme legislative che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa in vigore.